

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 15/02/2013

All'indirizzo <http://xn--leggedistabilit2013-kub.diritto.it/docs/34639-la-scuola-sempre-la-scuola-promossi-col-6-anche-gli-aspiranti-docenti-la-commissione-ha-sempre-ragione-anche-quando-ha-torto-ultime-novit-sui-concorsi-pubblici>

Autore: Milizia Giulia

La scuola è sempre la scuola: promossi col 6 anche gli aspiranti docenti. La commissione ha sempre ragione...anche quando ha torto. Ultime novità sui concorsi pubblici.

La scuola è sempre la scuola: promossi col 6 anche gli aspiranti docenti. La commissione ha sempre ragione ... anche quando ha torto! Ultime novità sui concorsi pubblici.

Di Giulia Milizia

I provvedimenti in esame analizzano alcuni limiti dei bandi di concorso pubblico: dai posti riservati ed all'innalzamento dei limiti d'età per alcune categorie (volontari in ferma breve), alla votazione per passare da una fase all'altra (6 e non più 7/10), alla valutazione dei titoli, alla formazione delle graduatorie ed all'insindacabilità del giudizio della commissione anche in presenza di domande opinabili e palesemente errate (sì alla revisione del punteggio, no al risarcimento danni).

Le cronache riferiscono le polemiche sui concorsi pubblici, soprattutto su quelli per la scuola (TFA e reclutamento docenti) : sono stati riammessi, in via cautelare, oltre 7000 candidati bocciati alle preselezioni per aver riportato un punteggio inferiore al 35/50, come richiesto dal bando (*ex multis* Tar Lazio Roma sez. III bis decr. n. 552 dello scorso 7 febbraio, ord. n. 619, Tar Trento decr. n. 20 dell'8). Le sentenze del Tar Lazio Roma sez. I *quater* n. 1343 e sez. I *ter* n. 1157 del 8 e 4/2/13, poi affrontano, la prima le problematiche sottese all'esclusione di un ragazzo << dal concorso per l'arruolamento di complessivi 375 allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria del ruolo maschile >> per raggiunti limiti d'età (aveva compiuto 28 anni da qualche mese) e per la mancata inclusione dei volontari in ferma breve, come lui, a parteciparvi. Contestava anche la mancata valutazione di alcuni titoli. L'altra, come sopra detto, riguarda le modalità di formulazione, di vaglio dei quesiti, di elaborazione delle graduatorie e l'insindacabile potere discrezionale dei commissari.

I casi. Lo scorso 16 e 17 dicembre migliaia di laureati entro il 2002, insegnanti precari della scuola, specializzati, vincitori dell'ultimo concorso non ancora divenuti di ruolo, inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e di III fascia, si contendevano la possibilità di partecipare al reclutamento di 11542 docenti bandito dal Decreto Miur n. 82/12 per le scuole di ogni ordine e grado e per diverse classi di concorso (v. bando). Era molto chiaro nello stabilire una soglia di sbarramento: passava solo chi avesse ottenuto un punteggio di 35/50 (7/10), voto, per altro, richiesto per essere promosso in qualsiasi fase di tutti i concorsi pubblici. I candidati, poi, risultavano avvantaggiati dal fatto che non era prevista alcuna detrazione per le risposte non date, al contrario di altre analoghe selezioni. Orbene i ricorrenti, aderendo all'invito di un noto sindacato, hanno impugnato il bando, sostenendo che per passare bastava la sufficienza, così come a scuola. Nelle fase cautelare le loro richieste sono state accolte: non resta che aspettare se verranno confermate anche dalle sentenze definitive che saranno emesse a breve. Negli altri casi ,come detto un giovane militare in ferma breve impugnava vittoriosamente l'illecita esclusione dal partecipare alla gara per entrare nella polizia penitenziaria. L'ultima sentenza attiene ad un bando interno per frequentare un corso di formazione professionale per un avanzamento di carriera : un poliziotto prima non era incluso, poi non collocato nella corretta posizione nella graduatoria. Pur avendo risposto senza errori alle domande previste, gli era attribuito un punteggio inferiore al dovuto perché i commissari avevano sbagliato la loro correzione, ignorando le ultime riforme sottese alle stesse. Ne contestava l'opinabilità e chiedeva un risarcimento danni: come detto il ricorso è stato accolto, respinto, invece, il risarcimento per i motivi di cui sopra.

Tutti promossi col 6 anche nei concorsi. I primi critici, riferendosi anche alle tesi avanzate nei ricorsi, hanno evidenziato come, negli esami di stato ed a scuola, una prova è considerata positiva se raggiunge la sufficienza. Questa è la soglia minima anche per essere promossi alla classe successiva. *Ergo* sono stati reinseriti *sub iudice* nelle liste degli ammessi agli scritti tutti i ricorrenti che, avendo riportato un punteggio tra 30 e 34,5/50, erano stati bocciati alla preselezione. Questo assunto può essere anche disatteso dalle sentenze definitive che verranno emesse dal 21 al 7 marzo, quando gli scritti saranno conclusi (si terranno, salvo ulteriori rinvii dal 13 sino al 20/2 : le prime

due giornate sono state annullate per maltempo), ma sono palesi le ripercussioni che questa decisione, se confermata, avrà per i futuri concorsi pubblici e per la valutazione delle altre fasi di quello in oggetto.

Quando sono ammessi i volontari in ferma breve? IL Dlgs 66/10 (Codice Militare), le sue precedenti versioni e l'art. 13 DLgs 77/04 stabiliscono che << fino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 703, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere">>. Ciò per incentivare il passaggio dalla carriera militare a quella civile.

L'art. 16 della legge escludeva i volontari in ferma quadriennale, mentre le successive esecuzioni delle disposizioni in materia gliela estendono. Attualmente l'art. 2199 CM la riconosce solo a questa ultima categoria. Ciò ha creato problemi dal momento che essa ha subito una riforma : mentre prima era di 4 anni, ora è di 2 rinnovabili per altri 2 (Dlgs 215/01 sulla professionalizzazione della carriera militare). Il Tar, risolvendo l'impasse, ha rilevato che << da tale complesso normativo si evince che il volontario in ferma breve ammesso alla rafferma biennale è legittimato a partecipare ai concorsi indetti ai sensi dell'art. 2199 del codice militare, in condizioni di parità rispetto al volontario in ferma prefissata quadriennale, che vi sono ammessi "in servizio o in congedo" che il volontario in ferma breve ammesso alla rafferma biennale è legittimato a partecipare ai concorsi indetti ai sensi dell'art. 2199 del codice militare, in condizioni di parità rispetto al volontario in ferma prefissata quadriennale, che vi sono ammessi "in servizio o in congedo">>. Ergo nulla osta alla partecipazione del ricorrente al concorso ed all'accoglimento delle sue censure.

Non ho l'età! Gli artt. 2049 e 2050 CM decretano un aumento dell'età massima indicata dal bando pari al periodo di effettivo servizio militare, così come sopra individuato, purchè non superiore a tre anni. Il giovane aveva appena compiuto, da qualche mese, 28 anni, limite massimo per partecipare al concorso (anche se ciò è quanto mai discutibile), ma grazie a queste norme che elevano l'età massima a 31 anni, è pienamente legittimato a concorrere : anche questo punto del bando deve essere abrogato.

In limine, a conferma di ciò, si noti che la polizia penitenziaria non è un corpo militare, ma civile.

La Commissione può non tener conto dei titoli e delle abilitazioni maturate in servizio?

L'art. 2050 CM equipara i titoli militari a quelli maturati durante l'impiego civile e prevede un'uguale valutazione nei <<concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.>>. Gli artt. 2051 e 2052 confermano che le specializzazioni acquisite durante la ferma sono conteggiate solo se hanno attinenza col profilo ricercato, perciò è corretta la scelta della PA di non tenerne conto, così come dei titoli conseguiti dopo la proposizione della domanda.

Commissione bocciata, ma non sanzionata. Il G.A., nell'ultima fattispecie, rileva come la risposta fornita dal concorrente fosse stata esatta ai sensi della C.Cost n. 27/58 e dell'art. 18 TULPS, ignorati dalla commissione che, perciò, l'avevano considerata sbagliata con ovvie ripercussioni sul voto finale. Si noti che il parere dato dal CDS n. 156/12 (affare n. 04387/11: ricorso straordinario proposto da un altro aspirante vice sovrintendente) non era entrato nel merito dell'analisi del questionario contestato, ma si era limitato a giustificare il regolare operato della PA. Dovrà essere aggiornato il punteggio del concorrente, tenendo conto dell'ulteriore domanda esatta, ciò nonostante non ha diritto ad alcun risarcimento danni, poiché <<sotto il profilo della colpa, peraltro, l'eventuale 'errore' dell'Amministrazione appare scusabile in presenza di risposte opinabili ai quesiti contenuti nel questionario (come rilevato dalla stessa parte ricorrente).>>.

Insindacabilità del potere discrezionale della commissione. Infatti non ha alcun diritto a criticare la discrezionalità della commissione, anche se l'errore è palese e riconosciuto dal Tar. Non può chiedere che gli venga assegnato un dato punteggio ed i danni per non averlo ottenuto, soprattutto perchè non ha provato il pregiudizio subito. Si noti la contraddizione di questa asserzione del G.A., tanto più che le domande a scelta multipla, di per sé, non sono soggette ad interpretazioni come quelle <<aperte>>, volte a valutare le effettive conoscenze e competenze tecnico professionali del candidato.

N. 00020/2013 REG.PROV.CAU.

N. 00021/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 21 del 2013, (Omissis)

contro

Provincia di Trento in Persona del Presidente Pro Tempore, Intendenza Scolastica di Trento - Servizio Gestione Risorse Umane della Scuola e della Formazione;

nei confronti di

(Omissis);

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dei provvedimenti di esclusione dei ricorrenti dall'elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami, per la copertura di n. 93 cattedre per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente delle scuole secondarie provinciali a carattere statale di primo e secondo grado, disposta per avere gli stessi ricorrenti, in esito allo svolgimento della prova di preselezione, conseguito un punteggio al di sotto della soglia di 35/50, ma non inferiore a 30/50: cioè un punteggio che, riportato a decimi, raggiunge la soglia di sufficienza pari a sei decimi;
- il bando di concorso di cui sopra, emanato con delibera della Giunta provinciale di Trento n. 2146 del 5.10.2012 nella parte in cui, all'art. 5, comma 6, prevede che sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50, cioè un punteggio che, riportato a decimi, non è inferiore a sette.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Rilevato che i ricorrenti invocano la tutela cautelare monocratica adducendo che le prove scritte del concorso in parola si terranno nei giorni 11 e 20 febbraio 2013, cioè in epoca anteriore alla prossima udienza camerale del 21-2-2013;

considerato, pertanto, che sussistono i presupposti dell'estrema gravità ed urgenza richiesti dall'art. 56 c.p.a..

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di misure cautelari monocratiche e per l'effetto ammette, con riserva, i ricorrenti alle prove scritte del concorso a cattedre in epigrafe.

Fissa per la trattazione collegiale della domanda cautelare la camera di consiglio del 7 marzo 2013.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Trento il giorno 7 febbraio 2013.

**Il Presidente
Armando Pozzi**

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 08/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 00619/2013 REG.PROV.CAU.

N. 00366/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 366 del 2013, proposto da: (Omissis)

CONTRO

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Per Le Marche, Ufficio Scolastico Regionale Per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale Per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto, tutti in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, (Omissis)

nei confronti di

(Omissis)

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dei provvedimenti di esclusione dei ricorrenti dall'elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, già pubblicati da parte degli USR del Piemonte, della Sicilia, dell'Emilia Romagna, della Calabria, della Campania e della Toscana e in corso di pubblicazione da parte degli USR dell'Abruzzo, della Basilicata, del Friuli Venezia Giulia, del Lazio, della Liguria, della Lombardia, delle Marche, del Molise, della Puglia, della Sardegna, dell'Umbria e del Veneto, per avere gli stessi ricorrenti, in esito allo svolgimento della prova di

preselezione, conseguito un punteggio inferiore a 35/50 ma uguale o superiore a 30/50, cioè un punteggio che, riportato a decimi, non è inferiore a sei;

degli elenchi degli ammessi alle prove scritte del concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, già pubblicati da parte degli USR del Piemonte, della Sicilia, dell'Emilia Romagna, della Calabria, della Campania e della Toscana, nella parte in cui tali elenchi non contemplano i ricorrenti che hanno conseguito un punteggio inferiore a 35/50 ma uguale o superiore a 30/50, cioè un punteggio che, riportato a decimi, non è inferiore a sei;

nonché del Bando di Concorso emanato con il Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, avente a oggetto l'indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nella parte in cui, all'art. 5, comma 6, prevede che sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50, cioè un punteggio che, riportato a decimi, non è inferiore a sette;

e per la declaratoria del diritto

dei ricorrenti ad essere ammessi con riserva alle prove scritte per il reclutamento del personale docente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Per L'Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio e di Ufficio Scolastico

Regionale per la Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Per Le Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e di Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Per L'Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, impregiudicata ogni decisione nel merito, in relazione al punteggio riportato nelle prove preselettive si ritiene che possano essere ammessi con riserva a sostenere la prova scritta i ricorrenti che hanno ricevuto un punteggio pari o superiore a 30/50;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l'istanza e per l'effetto ammette con riserva i ricorrenti a sostenere la prova scritta.

Spese della fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente
Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 00552/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01161/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1161 del 2013, proposto da:
(Omissis)

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

nei confronti di

(Omissis)

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

mancata ammissione alle prove scritte del concorso per il reclutamento di personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che, come deduce parte ricorrente, le prove scritte alle quali chiede di essere ammessa con riserva sono previste per l'11 febbraio 2013, vale a dire in data anteriore a quella in cui è possibile fissare la prima camera di consiglio utile per l'esame della domanda cautelare, ossia il 7 marzo 2013;

Considerato che, per le ragioni suesposte, sussistono i presupposti ex art. 56 c.p.a. per la concessione della invocata tutela cautelare monocratica

P.Q.M.

Accoglie la domanda cautelare monocratica ai soli fini dell'ammissione con riserva e fissa per la trattazione, in sede collegiale, della medesima domanda cautelare la camera di consiglio del 7 marzo 2013.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 7 febbraio 2013.

**Il Presidente
Evasio Speranza**

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 07/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 01343/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00837/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 837 del 2012, integrato da motivi aggiunti,

proposto da:

(Omissis) ;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen. Le Dello Stato, domiciliata in Roma, (Omissis);

per l'annullamento

del decreto del Ministero della Giustizia DAP di indizione del concorso per l'arruolamento di complessivi 375 agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria del ruolo maschile.

nonchè dei seguenti motivi aggiunti:

del decreto del Ministero della Giustizia -DAP- datato 19 marzo 2012, di esclusione del ricorrente dal concorso per l'arruolamento di complessivi 375 allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria del ruolo maschile.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2013 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 18 gennaio 2012 e depositato il successivo 7 febbraio, il ricorrente, volontario in ferma breve dell'Esercito, ha impugnato il decreto del Ministro della giustizia pubblicato il 13 dicembre 2012, nella parte in cui esso riserva ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, l'accesso al concorso a 375 posti di allievo agente del corpo di polizia penitenziaria, con ciò escludendone i volontari in ferma breve (art. 1, comma 1; art. 3, comma 7).

Il bando viene altresì censurato, nella parte in cui ammette al concorso i soli candidati che non abbiano superato i 28 anni di età, affermando che “non si applicano le disposizioni di legge relative all’aumento dei limiti di età per l’ammissione ai pubblici impieghi” (art. 2, comma 1, lett. c).

Anche tale ultima previsione è immediatamente lesiva della posizione giuridica del ricorrente, che è nato il 29 maggio 1983, e dunque ha valicato il limite dei 28 anni di età alla data di scadenza del termine per presentare la domanda, ovvero al 12 gennaio 2012.

Difatti, con atto del 9 marzo 2012, impugnato ritualmente con motivi aggiunti, l’amministrazione ne ha disposto l’esclusione dal concorso, per entrambi i profili appena segnalati.

Il ricorso principale ed il ricorso recante motivi aggiunti svolgono identiche censure, contestando la legittimità di entrambe le cause di esclusione.

Con riferimento alla esclusione dei volontari in ferma breve, in particolare, viene dedotta violazione di legge (artt. 1014, 2199 e 2205 del d.lgs. n. 66 del 2010) ed eccesso di potere.

Il Tribunale osserva che l’atto impugnato reca simile previsione in dichiarata applicazione dell’art. 16 della l. n. 226 del 2004, ad oggi sostituito dall’art. 2199 del d.lgs. n. 66 del 2010.

Tale disposizione prevede che “nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all’ articolo 703, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della

difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere”.

A propria volta, l'art. 16 della l. n. 226 del 2004, che letteralmente escludeva dal concorso i volontari in ferma prefissata quadriennale, è stato interpretato autenticamente dall'art. 5, comma 6, del d.l. n. 102 del 2010, nel senso di ricomprendere anche i primi tra i candidati potenziali.

Benchè l'art. 5 appena citato precisasse che tale facoltà andava riconosciuta a coloro, tra questi ultimi, che avessero comunque prestato servizio in qualità di volontari in ferma prefissata di un anno, ad oggi l'art. 2199 del d.lgs. n. 66 del 2010 si limita ad ammettere al concorso anche i volontari in ferma prefissata quadriennale, senza ulteriori specificazioni.

E' perciò da ritenere acquisito in causa che i concorsi riservati oggi regolati dall'art. 2199 del d.lgs. n. 66 del 2010 debbano consentire la partecipazione ai volontari in ferma prefissata quadriennale.

Ora, ai sensi dell'art. 2205 del d.lgs. n. 66 del 2010, “ai volontari in ferma breve si applicano le disposizioni riguardanti i volontari in ferma prefissata quadriennale e, per quanto non diversamente disposto, le norme in materia di stato giuridico e avanzamento relative ai volontari in servizio permanente”.

Tale disposizione, recante norma sui “reclutamenti di volontari in ferma breve nel servizio permanente”, a parere dell'Avvocatura dello Stato sarebbe da riferirsi esclusivamente “alle possibilità di immissione nelle sole Forze armate dei volontari in ferma breve”.

Simile asserzione, con riferimento alla partecipazione al concorso per cui è causa, va valutata alla luce del successivo comma 3 dell'art. 2199, secondo il quale “i volontari in ferma breve ammessi alle rafferme biennali e non utilmente collocati nelle graduatorie per l'accesso alle carriere iniziali previste dall' articolo 2199

possono partecipare ai concorsi per il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente delle Forze armate”.

Tale previsione rende chiaro che anche i volontari in ferma breve ammessi alla rafferma biennale possono, in linea astratta, essere inseriti nelle graduatorie riservate dei concorsi regolati dall’art. 2199 del d.lgs. n. 66 del 2010.

Va infatti osservato che detti concorsi, in via eccezionale, e fino al 2020, operano un’integrale riserva di posti, in dichiarata deroga all’art. 703 del d.lgs. n. 66 del 2010.

Quest’ultima disposizione reca, in via ordinaria, una riserva di posti a favore dei volontari in ferma prefissata di carattere limitato, ma aggiunge che essa non opera “nei confronti dei volontari in rafferma biennale”.

Questi ultimi, tra cui la lettera della legge impone di ricomprendere i volontari in ferma breve ammessi alla rafferma biennale, hanno maturato un rapporto pluriennale con le Forze armate, a fronte del quale il legislatore ha evidentemente ritenuto di poter concedere loro parità di condizioni per l’accesso concorsuale nelle Forze di polizia.

Se ciò vale con riguardo al concorso previsto dall’art. 703, non vi è ragione di trarre diversa conclusione con riferimento a quello indetto ai sensi dell’art. 2199, che, a parte la natura integrale della riserva, ne condivide i presupposti e le finalità.

Da tale complesso normativo si evince che il volontario in ferma breve ammesso alla rafferma biennale è legittimato a partecipare ai concorsi indetti ai sensi dell’art. 2199 del codice militare, in condizioni di parità rispetto al volontario in ferma prefissata quadriennale, che vi sono ammessi “in servizio o in congedo”.

Nel caso di specie, dallo stato di servizio del ricorrente emerge che egli, in qualità di volontario in ferma breve, è stato ammesso alla rafferma biennale ex art. 15 del d.lgs. n. 215 del 2001 in data 8 gennaio 2009, sicché egli ha titolo per partecipare al concorso.

Ne segue la fondatezza del primo motivo di entrambi i ricorsi.

Con riguardo al limite di età, il ricorrente deduce di poter godere dell'innalzamento garantito dall'art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 693 del 1996 a chi abbia prestato servizio militare volontario, per un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, ed aggiunge che anche l'art. 2049 del d.lgs. n. 66 del 2010 prevede analoga norma.

In effetti, tale ultima disposizione, contenuta nella Sezione VII del Codice, relativa alle agevolazioni strumentali al passaggio dalla vita militare a quella civile, esprime in termini generali una regola che apparirebbe in sede interpretativa irragionevole non applicare ai concorsi per il reclutamento nelle Forze di polizia, se si considera che il corpo di polizia penitenziaria non ha carattere militare, ma civile, sicchè, accedendovi, il militare realizza un simile passaggio.

L'art. 2049 del Codice attribuisce, quindi, forza di legge, entro questi limiti, all'art. 2, comma 2, lett. d) del d.P.R. n. 487 del 1994, che la giurisprudenza amministrativa ha già affermato doversi applicare al reclutamento degli agenti di polizia penitenziaria (da ultimo, Tar Lazio, n. 1412 del 2012).

A fronte di tali previsioni, di carattere direttamente integratrice del bando, non possono opporsi contrarie regole tratte da fonti subordinate, con particolare riferimento all'art. 3 del D.M. n. 50 del 2000 richiamato dall'Avvocatura, che esclude l'applicabilità delle norme sulla elevazione del limite di età nei concorsi per l'accesso al corpo di polizia penitenziaria.

Ne consegue la fondatezza del secondo motivo svolto in entrambi i ricorsi.

Gli atti impugnati vanno perciò annullati in parte qua.

Le spese, in ragione della natura delle questioni giuridiche trattate, vanno compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
Annulla gli artt. 1, comma 1, e 3, comma 7, del bando di concorso, nella parte in cui escludono dal concorso i volontari in ferma breve ammessi alla rafferma biennale equiparati ai volontari in ferma quadriennale.

Annulla l'art. 2, comma 1, lett. c) dell'atto impugnato, nella parte in cui esclude che si applichino al concorso le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Annulla l'atto di esclusione del ricorrente dal concorso.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Giampiero Lo Presti, Consigliere

Marco Bignami, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 01157/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00051/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 51 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da (Omissis);

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, (Omissis);

nei confronti di

(Omissis) (non costituito);

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione,

della Graduatoria finale di merito del 2 novembre 2011 del concorso interno, per titoli di servizio ed esame scritto, a 116 posti (successivamente elevati a 350 con D.M. del 28 02.2011), per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con D.M. 23 luglio 2009, corretta con decreto del 14 novembre 2011 e modificata nuovamente con decreto del 28/11/2011; dei verbali della Commissione di Concorso ed, in particolare, del verbale di valutazione dei titoli n.27 del 30 maggio 2011 e n. 66 del 23 gennaio 2012; di ogni altro

provvedimento a questi presupposto e consequenziale, ivi compresa la decisione del 1° dicembre 2011 della Commissione di valutazione del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale Risorse Umane - Servizio Concorsi, di rigetto dell'istanza di riesame in autotutela dei titoli; nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento nella graduatoria tra i vincitori del concorso de quo; e per il risarcimento del danno ingiustamente patito dal ricorrente, per il mancato accesso al corso per il successivo inquadramento nel ruolo dei Sovrintendenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2012 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente – appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Nuoro, con la qualifica di assistente della Polizia di Stato – ha rappresentato che con Decreto Ministeriale del 23 luglio 2009 è stato bandito dal Ministero dell'Interno il concorso per titoli di servizio ed esame scritto a 116 posti di Vice Sovrintendenti della Polizia di Stato, riservato agli appartenenti del ruolo Agenti¹ Assistenti che alla data del 31/12/2002 avevano quattro anni di servizio.

Con Decreto Ministeriale del 30 ottobre 2008, era già stato bandito dalla medesima Amministrazione il concorso, per titoli di servizio, a 272 posti di Vice Sovrintendente della Polizia di Stato, riservato agli Assistenti Capo (sempre relativo alla vacanza del 2002).

Il Ministero dell'Interno, con D.M. del 28 febbraio 2011, ha decretato l'ampliamento dei posti, da 116 a 350, sul presupposto che al termine del 22° corso di formazione per Allievi Vice Sovrintendenti, relativo al citato concorso interno per titoli di servizio a 272 posti, si sarebbero verificate 234 defezioni (da qui l'ampliamento a 350 posti: 234 + 116). In realtà, le defezioni sono state 237 e non 234, considerato che il 22° corso è stato occupato da 35 dipendenti, due dei quali hanno rinunciato a fine corso.

In data 2 novembre 2011, è stata approvata la graduatoria di merito relativa ai 350 vincitori ed il 14 novembre 2011 è stata pubblicata una modifica della graduatoria per l'inserimento di un candidato (Luciano Votano), che aveva presentato istanza di riesame (accolta). In data 28 novembre 2011 la graduatoria è stata nuovamente ripubblicata con l'inserimento di un altro concorrente.

A seguito di un riesame operato dalla Commissione esaminatrice, con decreto del 16 marzo 2011 sono state ritenute errate (per quanto riguarda il questionario del ricorrente) le domande 5, 17, 73 e 74 e, quindi, il (Omissis) è stato invitato a presentarsi per espletare una nuova prova avente ad oggetto le quattro domande indicate.

All'esito della prova, avendo risposto esattamente a tutte e quattro le domande, è stato redatto un nuovo elenco di idonei ed è stato assegnato al ricorrente un punteggio pari a 71.25.

La Commissione esaminatrice, facendo riferimento alla Tabella indicante i criteri di valutazione dei titoli di servizio, ha valutato i titoli del ricorrente, attribuendogli

(erroneamente) un punteggio complessivo pari a 90,95 (più basso rispetto a quello spettante al ricorrente).

Conseguentemente, il (Omissis) si è collocato al 358° posto della graduatoria, ma non è rientrato tra i vincitori (per soli 8 posti, ovvero, per un punteggio di 0,05), essendo pari a 91,00 il punteggio minimo per essere dichiarato vincitore.

Il (Omissis) ha proposto istanza di riesame relativa alla valutazione dei titoli, ma la stessa è stata disattesa dalla Commissione esaminatrice.

Ritenendo erronee ed illegittime le determinazioni assunte dall'Amministrazione, la parte ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio, avanzando le domande indicate in epigrafe.

Con memoria recante motivi aggiunti in data 15 marzo 2012, il ricorrente ha impugnato anche il verbale della Commissione esaminatrice n. 66 del 23 gennaio 2012.

L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

Con ordinanza del n. 450/2012 il TAR ha respinto la domanda cautelare proposta dal ricorrente ed ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei concorrenti collocatosi in posizione utile nella graduatoria impugnata.

All'esito dell'integrazione del contraddittorio, nessuno dei controinteressati evocati in causa si è costituito in giudizio.

Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive difese.

All'udienza del 29 novembre 2012 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1. Avverso il provvedimento impugnato la parte ricorrente – con il ricorso introduttivo del giudizio e con memoria recante motivi aggiunti datata 15 marzo 2012 - ha proposto le censure di seguito indicate.

I) - Violazione dell'art. 97 della Costituzione; eccesso di potere per irrazionalità, manifesta illogicità, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti tecnico-scientifici in relazione alle domande n. 1 e n. 29.

La Commissione di concorso è incorsa in errore nella individuazione della risposta esatta al primo quesito.

La prima domanda infatti prevedeva: “Cosa è richiesto per le riunioni che si svolgono in un esercizio pubblico?: a) L'avviso all'Autorità di Pubblica Sicurezza; b) Il nulla osta dell'Autorità di Pubblica Sicurezza; c) L'autorizzazione del Sindaco; d) Nessun obbligo.”

A fronte della risposta data dal candidato (D), il correttore ha ritenuto corretta la risposta sub A), probabilmente sulla base di quanto stabilito dall'art 18 del T.U.L.P.S. il quale prevede che: "i promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore".

Occorre però evidenziare che tale norma, è stata successivamente dichiarata illegittima, nella parte relativa alle riunioni non tenute in luogo pubblico, dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 27 dell'8 Aprile del 1958, poichè in contrasto con l'art 17 della Costituzione.

E' evidente, pertanto, che la risposta corretta proprio per come è stata formulata la domanda, avrebbe dovuto essere la "D", trattandosi di esercizio pubblico, consistente in un luogo 'aperto al pubblico', per il quale non è necessario alcun avviso.

La domanda n. 29, invece, era la seguente: “Tizio scaraventa Caio nell'acqua di un canale, con l'intenzione di ucciderlo. Successivamente, vedendolo annaspere e chiedere aiuto, si pente e si getta in acqua per salvarlo, ma Caio o annega. Tizio

risponde di: a) Di omicidio volontario, ma beneficia di un'attenuante; b) Tentato omicidio; c) Omicidio volontario; d) Di nessun reato, perché ha fatto il possibile perché l'evento non si verificasse.”.

Anche in questo caso, a fronte della risposta data dal candidato (C), il correttore ha ritenuto corretta la risposta sub A).

L'ipotesi prevista dalla suindicata domanda è un caso di recesso attivo. Tuttavia, il recesso non è applicabile in quanto l'evento morte avviene nonostante Tizio abbia fatto di tutto affinché l'evento non si verificasse. In tal caso, il reo può beneficiare di una attenuante, che è facoltà del giudice concedere.

Per tale motivo, appare errato affermare quanto espresso nella lettera "A" che da per pacifica l'applicazione dell'attenuante, considerato, peraltro, che nessuna delle attenuanti comuni è accomunabile al caso di specie.

In sostanza, la domanda è stata formulata in maniera equivoca e, quindi, la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto accettare la soluzione proposta dal candidato.

II) - Violazione del bando di concorso e di tutte le regole ed i principi fondamentali delle procedure concorsuali; eccesso di potere; violazione dei criteri di valutazione dei titoli di servizio; erronea valutazione dei titoli del ricorrente; illogicità manifesta; disparità di trattamento tra dipendenti concorrenti; difetto di motivazione.

Al ricorrente è stato attribuito, per i suoi titoli di servizio, un punteggio erroneo pari a 19,70.

Dall'esame dei titoli come valutati dalla Commissione, risulta che non è stato riconosciuto alcun punteggio all'abilitazione al sistema S.C.T. (sistema per il controllo del territorio), per il quale al ricorrente era stato rilasciato apposito badge personale con relativa password dopo lo svolgimento di un corso di formazione

della durata di un giorno, e che avrebbe comportato il riconoscimento di ulteriori punti 0,1.

Inoltre, non e' stata calcolata l'abilitazione al riascolto chiamate linea 113, per il quale il ricorrente ne è il referente e che avrebbero dovuto comportare un riconoscimento di punti 0,1.

Tali abilitazioni, risultano regolarmente trascritte sul foglio notizie, con relativa certificazione da parte del Dirigente dell'U.P.G.S.P..

Non risultano, inoltre, calcolate due qualifiche di abilitazione professionale di tecnico delle industrie elettrico rispettivamente di 1° e 2° livello, conseguite in un istituto professionale Statale ed entrambe rilasciate a seguito di esame finale.

Il riconoscimento di siffatti titoli avrebbe permesso al (Omissis) di entrare nella graduatoria dei vincitori.

III) - Violazione del bando di concorso; erronea valutazione dei titoli del ricorrente; illogicità manifesta; disparità di trattamento tra concorrenti; difetto assoluto di istruttoria e carenza motivazione.

La Commissione, in sede di riesame effettuato solo a seguito della proposizione del ricorso, ha confermato il punteggio attribuito ai titoli di servizio presentati dal ricorrente, affermando che: "la relativa attestazione lasciata dal Dirigente reca la data del 2 maggio 2011 e non precisa l'effettuazione dei corsi, avverso se gli stessi siano stati effettuati in data utile per la valutazione (fino al 19 dicembre 2009). Pertanto ai sensi della lettera "D" dei criteri di valutazione dei titoli di servizio, di cui al verbale n. 14 del 22 novembre 2010, detti asseriti corsi non potevano essere valutati."

Siffatto assunto è viziato da una carente istruttoria e da un palese travisamento dei fatti.

Infatti, i titoli di servizio indicati nella domanda di partecipazione sono tutti stati conseguiti in epoca precedente alla data di presentazione della domanda ed, in

particolare, per quanto riguarda il riconoscimento per l'abilitazione al sistema "S.C.T." e l'abilitazione al "Riascolto chiamate linee 113", i titoli sono stati acquisiti rispettivamente nel 2003 e nel 2005 (come da certificati allegati alla memoria recante motivi aggiunti).

L'Amministrazione è a conoscenza del fatto che tali titoli non risultano sul foglio matricolare, ma sono stati riportati nel foglio notizie e confermati dal Dirigente dell'Ufficio di appartenenza (come previsto dal bando e dalla relativa circolare ministeriale).

Pertanto, prima di escluderne la valutazione la Commissione avrebbe dovuto accertare se i titoli fossero stati effettivamente conseguiti prima della data del 19 settembre 2009, termine ultimo previsto dal bando per il conseguimento dei titoli.

In relazione ai titoli non ritenuti utili, la determinazione assunta dall'Amministrazione risulta carente sotto il profilo motivazionale, non essendo stato esplicitato il perché tali titoli non siano da considerare "utili" per l'espletamento del servizio da ricoprire.

Per quanto riguarda le due domande ritenute errate e sulle quali sono stati presentati specifici motivi di censura, va rilevato che il parere del Consiglio di Stato n. 156/2012 (emesso a seguito di ricorso straordinario di un concorrente del concorso e depositato in giudizio dal Ministero dell'Interno) non entra nel merito del contenuto delle due domande contestate (1 e 29), ma si limita a giustificare l'operato dell'Amministrazione.

2. L'Amministrazione resistente ha prodotto note, memorie e documenti per sostenere la correttezza del proprio operato e l'infondatezza del ricorso.

3. Il Collegio – all'esito di una valutazione più completa ed approfondita di quella consentita in sede cautelare -, ritiene che il ricorso sia fondato, nei limiti di seguito indicati, e debba essere accolto.

Dagli atti di causa emerge che in merito alla risposta al quesito n. 1 del questionario 'N', le doglianze del ricorrente sono fondate, tenuto conto del tenore della domanda: "Cosa è richiesto per le riunioni che si svolgono in un esercizio pubblico?: a) L'avviso all'Autorità di Pubblica Sicurezza; b) Il nulla osta dell'Autorità di Pubblica Sicurezza; c) L'autorizzazione del Sindaco; d) Nessun obbligo."

A fronte della risposta data dal candidato (D), il correttore ha ritenuto corretta la risposta sub A), probabilmente sulla base di quanto stabilito dall'art 18 del T.U.L.P.S. il quale prevede che: "i promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore".

Va, però, considerato che tale norma è stata dichiarata illegittima, nella parte relativa alle riunioni non tenute in luogo pubblico (quale, appunto, un 'esercizio pubblico'), dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 27 dell'8 Aprile del 1958, poichè in contrasto con l'art 17 della Costituzione.

Pertanto, per come è stata formulata la domanda, avrebbe dovuto essere considerata corretta la risposta sub D), trattandosi di esercizio pubblico, consistente in un luogo 'aperto al pubblico', per il quale non è necessario alcun avviso (cfr. art. 18 TULPS alla luce della sentenza C.Cost. n. 27/1958).

Al riguardo, non assume particolare rilievo in questa sede il fatto che il Consiglio di Stato, in sede consultiva, si sia pronunciato (a seguito della proposizione di un ricorso straordinario al Capo dello Stato) favorevolmente all'Amministrazione in relazione ai quesiti nn. 1 e 29, perché il parere n. 156/12 del 16.1.2012, non entra nel merito del contenuto delle due domande contestate (1 e 29), ma si limita a giustificare l'operato dell'Amministrazione affermando che i quesiti erano stati sottoposti a verifica e risultati corretti.

In merito alla risposta al quesito n. 29 del questionario 'N', invece, le censure di parte ricorrente sono infondate in quanto il ricorrente non ha considerato che,

oltre alle circostanze di cui all'art. 62 c.p., nel valutare la condotta penalmente rilevante oggetto del quesito, al giudice penale è consentito applicare le c.d. attenuanti generiche (o indefinite), di cui all'art. 62 bis c.p., prendendo in considerazione (a prescindere dalle circostanze previste dal citato articolo 62 c.p.) "altre circostanze diverse" ritenute tali da giustificare una diminuzione della pena.

Per quanto concerne, infine, i rilievi attinenti all'omessa valutazione di alcuni titoli del ricorrente, va considerato quanto segue.

In relazione all'abilitazione al Sistema STC e all'abilitazione 'Riascolto chiamate 113', l'attestazione posta all'attenzione dell'Amministrazione era datata 2.5.2011 e, quindi, non vi era prova circa il fatto che le abilitazioni fossero state conseguite prima del 19.9.2009 (data utile da prendere in considerazione al fine di individuare i titoli valutabili).

Riguardo alle due qualifiche di abilitazione professionale di Tecnico delle Industrie Elettrico di 1° e 2° livello, non appare viziata la scelta della Commissione esaminatrice di ritenerle non valutabili in quanto di non evidente utilità per l'Amministrazione, tenuto conto di quanto stabilito dalla lettera 'D' dei criteri di valutazione di servizio (cfr. verbale n. 14 del 22.10.2010).

4. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che la domanda di annullamento proposta dal ricorrente sia fondata, nei limiti indicati, e debba essere accolta.

5. Vanno, invece, respinte le domande di accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento nella graduatoria tra i vincitori del concorso de quo, e di risarcimento del danno patito per il mancato accesso al corso e per il successivo inquadramento nel ruolo dei Sovrintendenti.

Riguardo alla prima, infatti, essendo caratterizzate le scelte dell'Amministrazione da un apprezzabile margine di discrezionalità tecnica, non può parlarsi di 'diritto' del ricorrente ad ottenere un determinato punteggio e ad essere utilmente inserito

nella graduatoria di merito, fermo restando che l'Amministrazione, a seguito della presente decisione, dovrà rideterminarsi conformandosi a quanto statuito dal giudice.

Per quanto concerne la seconda, va rilevato che il ricorrente non ha dimostrato la ricorrenza degli elementi della fattispecie di responsabilità dell'Amministrazione, utili per configurare un danno risarcibile quantificato, provocato dall'Amministrazione con colpa o dolo, legato da nesso di causalità all'operato del Ministero dell'Interno.

Sotto il profilo della colpa, peraltro, l'eventuale 'errore' dell'Amministrazione appare scusabile in presenza di risposte opinabili ai quesiti contenuti nel questionario (come rilevato dalla stessa parte ricorrente).

6. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che la domanda di annullamento sia fondata e che le domande di accertamento e di risarcimento del danno debbano essere respinte.

7. Sussistono gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- accoglie la domanda di annullamento nei limiti di cui in motivazione e, conseguentemente, annulla i provvedimenti impugnati;
- respinge le domande di accertamento e di risarcimento danni;
- dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

Antonella Mangia, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)